

Bagnolo Piemonte, lunedì 14 dicembre 2020 dalle ore 18,00 alle ore 19,00

VERBALE COMMISSIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE

CRITERI DI AMMISSIONE IN CASO DI LISTA DI ATTESA PER LA FREQUENZA

A seguito di regolare convocazione, sono presenti:

- il Dirigente Scolastico: Rossetto Nicola
- le Insegnanti di Scuola dell'Infanzia rappresentanti del Corpo Docente del Plesso: Castagno Chiara, Cadoni Sarah, Demelas Angela
- i Genitori Rappresentanti delle 4 Sezioni: Cerutti Katia e Genovesio Samantha (C), Agù Dorian e Beltramone Davide (D), Cerato Ilaria (A).

Dopo ampia discussione sulle esigenze del territorio e degli utenti, vengono definiti, all'unanimità favorevole dei presenti, i seguenti criteri, sotto elencati in ordine di priorità che vale sia nella successione numerica degli articoli che nella successione espositiva all'interno di ogni articolo, per l'ammissione alla Scuola dell'Infanzia Statale "Dott. E. Pasquet" per l'a.s. 2021/22:

- 1) E' necessario che sia presentata domanda dai genitori o da chi ne fa le veci, secondo la normativa vigente, per tutte le annualità.
- 2) Possono essere ammessi gli alunni che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età (od il quarto o quinto anno se non ancora frequentanti) entro il **31 dicembre 2021** e che siano inseriti nella lista d'iscrizione dei "graduati" (per punteggio).
- 3) Hanno titolo di precedenza assoluta gli alunni che hanno frequentato la stessa Scuola dell'Infanzia nell'anno scolastico precedente, previa iscrizione entro i termini previsti.
- 4) "Anticipatari" significa coloro che liberamente usufruiscono della facoltà normativa di iscriversi, s'intende nei termini previsti ovvero, per l'a.s. 2021/22, dal 4 al 25 gennaio 2021, alla Scuola dell'Infanzia compiendo i 3 anni tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2022 compresi. Invece, "fuori termine" significa coloro che si iscrivono alla Scuola dell'Infanzia dopo la scadenza dei termini ministeriali previsti ovvero, per l'a.s. 2021/22, dal 26 gennaio 2021 compreso in poi. La condizione di "fuori termine" prevale su tutte le altre condizioni ovvero, se si iscrivono dal 26 gennaio 2021 compreso in poi, sono sempre "fuori termine" ed indipendentemente dal fatto che entro il 31 dicembre 2021 compiano 3 o 4 o 5 anni oppure compiano 3 anni entro il 30 aprile 2022.
- 5) Tutto quanto sopra premesso, hanno titolo di precedenza assoluta gli alunni "graduati" ovvero iscritti come "non anticipatari" e, contestualmente, come "non fuori termine", che siano disabili (Legge 104/92) e/o con necessità di assistenza all'autonomia, con certificazione ASL presentata dai genitori all'Istituto al momento della domanda oppure con certificazione preannunciata dall'ASL e, comunque, dichiarata dai genitori al momento della domanda e presentata entro il 31 agosto 2021.
- 6) Gli alunni iscritti come "anticipatari" oppure come "fuori termine", che siano disabili (L. 104/92) e/o con necessità di assistenza all'autonomia, con certificazione ASL presentata dai genitori all'Istituto al momento della domanda oppure con certificazione preannunciata dall'ASL e, comunque, dichiarata dai genitori al momento della domanda e presentata entro il 31 agosto 2021, hanno titolo di precedenza diventando i primi della loro rispettiva lista d'iscrizione ed eventuale attesa.
- 7) Le tre tipologie di precedenza assoluta si applicano solo ai bambini con residenza a Bagnolo al momento della domanda di iscrizione per l'a.s. 2021/22 oppure che la conseguano entro il 31 agosto 2021 dichiarandola alla Scuola. A parità di titolo di precedenza, per gli "anticipatari" prevale l'età maggiore e, parimenti per analogia, anche per i "fuori termine" prevale l'età maggiore.

8) Hanno titolo di precedenza assoluta i bambini iscritti regolarmente non come “anticipatari” e non come “fuori termine” per l’a.s. 2019/20 nonché iscritti regolarmente non come “fuori termine” per l’a.s. 2020/21 che non hanno potuto iniziare la frequenza in alcuno dei citati 2 anni scolastici per mancanza di posti liberi (e l’intenzione di tutela, nel presente articolo 8 come in altri, è permanente ed a prescindere che per un singolo anno scolastico la situazione descritta si sia avverata o meno).

9) I bambini “anticipatari” saranno inseriti, in seguito all'esaurimento della lista d'attesa dei “non anticipatari” (che sono i “graduati” per punteggio che compiono 3 o 4 o 5 anni entro il 31 dicembre 2021), a settembre 2021 oppure, ma solo se lo richiederà la famiglia, successivamente a gennaio 2022.

10) I bambini “anticipatari” non saranno soggetti al calcolo dei punti ma verranno inseriti in apposita lista di attesa in base all’età anagrafica, con precedenza per l’età maggiore nonché con precedenza per i residenti a Bagnolo al momento dell’iscrizione od entro il 31 agosto 2021. A parità di residenza a Bagnolo prevale l’età maggiore. La precedenza per residenza a Bagnolo prevale sulla precedenza per età maggiore senza però contestuale residenza a Bagnolo. A parità di giorno di nascita ha sempre precedenza l’età maggiore che è determinata dall’ora di nascita presente sul certificato di nascita da produrre, per beneficiare della precedenza, da parte dei genitori.

11) Le domande di iscrizione presentate successivamente al termine di scadenza previsto dal Ministero del 25.01.2021 ovvero presentate dal 26.01.2021 in poi, verranno inserite nella terza lista dei “fuori termine” che segue la seconda lista degli “anticipatari” che a sua volta segue la prima lista dei “graduati” (ovvero i “non anticipatari” contestualmente anche non “fuori termine”). Verranno redatte due cartelline, una relativa alle domande presentate tra il 26.01.2021 ed il 31.08.2021 ed una relativa alle domande presentate tra settembre e dicembre 2021. La Commissione si riunirà a settembre 2021 (entro l’inizio delle lezioni) ed a gennaio 2022 al fine di verificare l'eventuale presenza di posti liberi da destinare a nuovi inserimenti.

12) La rinuncia al posto assegnato per l’a.s. 2020/21 comporta la cancellazione dalle graduatorie per tale anno scolastico nonché comporta la non attribuzione per l’a.s. 2021/22 del punteggio assegnabile per la permanenza nella lista d’attesa nell’a.s. 2020/21.

13) I bambini “non anticipatari” residenti a Bagnolo e frequentanti fino al termine delle lezioni a giugno 2021 che richiedessero subito dopo il nulla osta per trasferirsi in altra Scuola e poi dall’altra Scuola richiedessero il nulla osta per trasferirsi nuovamente nella Scuola di Bagnolo, hanno la precedenza assoluta, ovvero diventano i primi esclusi nell’eventuale lista d’attesa di “graduati” già preesistente e possono essere inseriti senza vincoli di attesa, ma non mantengono il diritto al posto nel periodo di loro iscrizione in altra Scuola poiché, dopo la richiesta di nulla osta in uscita, il loro posto viene subito assegnato, se è presente, al primo bambino in lista d’attesa (ed in qualsiasi delle possibili 3 liste) a quel momento. Tale precedenza si applica solo se continuano a restare residenti a Bagnolo dal momento della richiesta di nulla osta in uscita fino al possibile momento di nuova iscrizione alla Scuola di Bagnolo per l’a.s. 2021/22 o durante l’a.s. 2021/22 e sempre solo se il posto che hanno lasciato libero non sia stato assegnato ad altro bambino nel frattempo ovvero quando non erano più iscritti alla Scuola di Bagnolo.

14) I bambini “non anticipatari” che vorrebbero trasferirsi da una Scuola Statale di un altro Comune (o da una Paritaria-privata solo ove in quell’altro Comune non esista una Scuola statale), durante il periodo delle lezioni dell’a.s. 2020/21 ed hanno la residenza a Bagnolo al momento della domanda di iscrizione, hanno la precedenza assoluta, ovvero diventano i primi esclusi nell’eventuale lista d’attesa già preesistente, per l’a.s. 2020/21. In ogni caso, anche se non ottenessero il posto durante l’a.s. 2020/21, hanno la precedenza assoluta per l’inserimento per l’a.s. 2021/22 previa regolare iscrizione, dopo i bambini con precedenza assoluta dei punti precedenti. Tale precedenza si attiva solo se la frequenza pregressa nello stesso a.s. 2020/21 nella Scuola da cui ci si vuole trasferire è effettiva e documentata fino al momento del trasferimento nella Scuola di Bagnolo. Il presente punto si applica solo ai bambini con residenza dichiarata già a Bagnolo al momento della domanda di trasferimento già per l’a.s. 2020/21. Se sprovvisti di residenza diventa influente l’iscrizione/frequenza in Scuola di altro Comune al fine di beneficiare della precedenza assoluta.

15) I bambini “non anticipatari” che vorrebbero trasferirsi da una Scuola Statale di un altro Comune (o da una Paritaria-privata solo ove in quell’altro Comune non esista una Scuola Statale) per l’a.s. 2021/22 ed hanno la residenza a Bagnolo o la conseguono entro il 31 agosto 2021, hanno la precedenza assoluta per l’inserimento per l’a.s. 2021/22, dopo i bambini del punto precedente, se vi è posto libero. Tale precedenza si attiva solo se vi è stata frequenza pregressa e documentata per tutto l’a.s. 2020/21 nella Scuola da cui ci si vuole trasferire. Il presente punto si applica solo ai bambini con residenza a Bagnolo al momento della domanda di iscrizione per l’a.s. 2021/22 oppure che la conseguono entro il 31.08.2021 dichiarandola alla Scuola. Se sprovvisti di residenza diventa influente l’iscrizione/frequenza a Scuola di altro Comune al fine di beneficiare della precedenza assoluta del presente punto.

16) I bambini “non anticipatari” che inizieranno la frequenza per la prima volta nell’a.s. 2021/22 in una Scuola Statale di un altro Comune (o in una Paritaria-privata solo ove in quell’altro Comune non esista una Scuola Statale) e che vorrebbero poi trasferirsi da quella Scuola a quella di Bagnolo ed hanno già la residenza dichiarata a Bagnolo al momento della domanda, debbono avere una frequenza effettiva e documentata nella Scuola non bagnolese di almeno sostanziali 2 mesi ovvero fino al 15 novembre 2021 compreso per beneficiare della precedenza assoluta per accedere ad eventuali posti liberi, ovvero diventano i primi esclusi nell’eventuale lista d’attesa già preesistente, ma solo dopo gli eventuali bambini dei punti precedenti. Le domande di trasferimento si potranno quindi produrre dal 16 novembre 2021 in poi. Se la domanda non produrrà esito in tutto l’a.s. 2021/22, avranno comunque la precedenza assoluta per la frequenza nell’a.s. 2022/23. Il presente punto si applica solo ai bambini con già residenza dichiarata a Bagnolo al momento della presentazione della domanda. Se sprovvisti di residenza diventa influente l’iscrizione/frequenza a Scuola di altro Comune al fine di beneficiare della precedenza assoluta del presente punto.

17) Per motivi educativi-didattici, il termine ultimo per l’inserimento dei bambini in lista d’attesa che mai hanno già frequentato prima una Scuola dell’Infanzia è fissato al 30 marzo di ogni anno. Per trasferimenti da altra Scuola Statale (o da una Paritaria-privata solo ove in quell’altro Comune non esista una Scuola Statale), premesso che vi siano posti liberi, non vi sono vincoli anche dopo il 30 marzo se il bambino entrante (convenzionalmente A) è al suo ultimo anno di possibile frequenza dell’Infanzia (ovvero prima dell’inizio dell’obbligo scolastico a settembre dello stesso anno solare alla Scuola Primaria) oppure se va ad occupare il posto lasciato libero da un bambino uscente (convenzionalmente B) ma solo se, a sua volta, questo uscente B non sia al suo ultimo anno di frequenza poiché, se fosse invece B uscente al suo ultimo anno di frequenza, il suo posto sarà già stato assegnato, dopo il termine delle iscrizioni del 25 gennaio 2021 e comunque prima del 30 marzo 2021, ad un nuovo iscritto (convenzionalmente C) per l’anno scolastico seguente 2021/22.

Quanto sopra poiché non è opportuno che subentri (creando aspettative di continuità di frequenza in tale bambino e famiglia che non potranno poi essere corrisposte) dal 1° aprile in poi, ma solo per 3 mesi fino al 30 giugno, un bambino A che non avrebbe però più posto a settembre poiché già destinato, prima del 30 marzo, lo stesso posto ad un altro bambino C.

18) Gli alunni nuovi iscritti per la prima volta e con posto già assegnato che non si presentano il primo giorno delle lezioni di settembre 2021 nonché per i successivi 10 giorni consecutivi non giustificati, perdono il diritto al posto e vengono automaticamente cancellati dall’elenco degli iscritti dell’a.s. 2021/22 e dalla corrispondente graduatoria d’attesa a.s. 2021/22 (ovvero l’iscrizione viene cancellata e non si passa da cancellato dalla frequenza ad aspirante in lista d’attesa in concorrenza con altri aspiranti legittimi).

19) Dopo 30 giorni consecutivi (comprese le festività) di assenza non giustificata per coloro che hanno già iniziato precedentemente la frequenza scolastica, gli alunni frequentanti verranno depennati dall’elenco degli iscritti (salvo gravi condizioni di salute documentate).

20) Superati i 50 giorni scolastici consecutivi di assenza, (dal lunedì al venerdì, esclusi festivi e vacanze) anche se giustificati precedentemente dai genitori, per coloro che hanno già iniziato precedentemente la frequenza scolastica, dovuti solo a ricongiunzioni familiari, gli alunni verranno depennati dagli elenchi degli iscritti.

21) I genitori che, per motivi familiari, debbano allontanarsi nel periodo delle iscrizioni, hanno la possibilità di compilare una PRE-ISCRIZIONE che dovrà essere convalidata al loro ritorno e non oltre il 15 marzo 2021. Dal 16 marzo 2021 la pre-iscrizione non confermata non sarà più considerata valida come iscrizione nei termini ma solo come iscrizione “fuori termine”.

22) Si assegnano, nell’ordine, i seguenti punti per gli iscritti “graduati” per l’a.s. 2021/22:

	PUNTI
presenza di fratelli o sorelle iscritti per la medesima Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2021/22; fratelli o sorelle già frequentanti la medesima Scuola dell’Infanzia (con ultima frequenza effettiva nell’a.s. 2020/21 od anni scolastici precedenti);	8 — 1
presenza di particolari situazioni familiari da dichiarare al momento della domanda e da documentare, al massimo, entro il 15.02.2021, che dimostrino una maggiore necessità di frequenza:	
* iscritti appartenenti a nuclei familiari comprendenti almeno altri 2 fratelli/sorelle conviventi e minorenni:	documentazione: Stato di Famiglia 2 —
* esigenze lavorative di <u>entrambi</u> i genitori: (oppure di 1 solo genitore naturale e 1 suo/a compagno/a se sono entrambi sullo stesso stato di famiglia; oppure di 1 unico genitore naturale se è il solo tutore presente sullo stato di famiglia):	documentazione: Stato di Famiglia + documentazione lavorativa del/i genitore/i (rilasciata dal datore lavoro, CCIAA, enti previd.)
Lavoro <u>esistente</u> , al momento della domanda, a tempo indeterminato oppure a tempo determinato continuativo con scadenza non anteriore al 30.4.2022, da dichiarare al momento della domanda e da documentare al massimo entro il 15.02.2021.	8 —
Lavoro esistente, al momento della domanda, per un genitore a tempo indeterminato (o a tempo determinato continuativo con scadenza non anteriore al 30.4.2022) e lavoro esistente per l’altro genitore, al momento della domanda, a tempo determinato con contratto almeno trimestrale; oppure per entrambi i genitori esistente, al momento della domanda, a tempo determinato con contratto almeno trimestrale; da dichiarare al momento della domanda e da documentare al massimo entro il 15.02.2021.	Documentazione lavorativa di entrambi i genitori (rilasciata dal datore lavoro, CCIAA, enti previd.) 4 —
Lavoro <u>ricercato</u> con iscrizione documentata, al momento della presentazione della domanda, al Centro per l’Impiego (CpI):	documentazione: CpI, SdF, datore lavoro,...
unico genitore sullo Stato di Famiglia;	<u>3</u>
1 genitore con lavoro a tempo indeterminato e 1 genitore iscritto CpI (entrambi sullo stesso Stato di Famiglia);	2
1 genitore con lavoro a tempo determinato e 1 genitore iscritto CpI (entrambi sullo stesso SdF)	2

<p>* permanenza in lista d'attesa per tutto il 2020/21: iscritti entro il 31 gennaio 2020 (3-4-5 anni d'età e anticipatari);</p>	3
<p>iscritti dopo il 31 gennaio 2020 = "fuori termine";</p>	<u>0</u>
<p>* permanenza in lista d'attesa per tutto il 2019/20 solo come "anticipatari":</p>	
<p>iscritti entro il 31 gennaio 2019;</p>	<u>1</u>
<p>iscritti dopo il 31 gennaio 2019 = "fuori termine";</p>	0
<p>*Certificazioni di salute dell'iscritto: situazione presente al momento della domanda e documentata, al massimo, entro il 15.02.2021: inserimento in percorsi del Servizio NPI (Neuropsichiatria infantile) ASL o libero professionista abilitato; malattie invalidanti documentate ASL o medico curante ed altri casi a discrezione della Commissione con il parere vincolante del Dirigente Scolastico. Tale riconoscimento vale anche per gli allievi iscritti come "anticipatari" o "fuori termine" ove il punteggio numerico (3) si tramuta in passaggio al 1° posto della rispettiva lista d'iscrizione dopo eventuali precedenze per disabilità o ass. autonomia.</p>	3
<p>*Altre gravi situazioni familiari e/o sociali: situazione presente al momento della domanda e documentata, al massimo, entro il 15.02.2021: orfano, in affidamento (con attestazione Tribunale e/o Servizi Sociali), genitore invalido, malattie invalidanti dei genitori con documentazione ASL o medico curante, ricoveri ospedalieri di un genitore convivente per più di 40 giorni continuativi precedenti al 25.01.2021, malattie gravi con documentazione ASL o medico curante, attestazioni varie Servizi Sociali, ed altri casi a discrezione della Commissione con il parere vincolante del Dirigente Scolastico. Tale riconoscimento vale anche per gli allievi iscritti come "anticipatari" o "fuori termine" ove il punteggio numerico (8) si tramuta in passaggio al 1° posto della rispettiva lista d'iscrizione dopo eventuali precedenze per disabilità o ass. autonomia.</p>	8
<p>*Residenza nel Comune di Bagnolo P.te: al momento dell'iscrizione o, comunque, se conseguita e documentata entro il 31 agosto 2021</p>	10
<p>* Domicilio nel Comune di Bagnolo P.te:</p>	<u>0</u>
<p>* Turno scolastico antimeridiano o completo:</p>	<u>0</u>

ISCRITTI NATI NEL :	
2018	$\frac{2}{1}$
2017	$\frac{1}{0}$
2016	

A PARITA' DI PUNTEGGIO (ed il punteggio esiste solo nella lista dei "graduati") VIGE IL CRITERIO DI PRECEDENZA DELL'ETÀ MINORE

(e tra un "graduato" residente a Bagnolo entro il 31.08.2021 ed un non residente, prevale la residenza anche se è con età maggiore)